

STATUTO

**LE RADICI DUE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS SIGLABILE
LE RADICI DUE ONLUS SCS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PINEROLO TO VIA REGIS 26

Numero REA: TO - 928588

Codice fiscale: 07866560019

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-02-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto numero 541/423 di Repertorio.

STATUTO DELLA SOCIETA' "LE RADICI DUE SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione e Sede

E' costituita con sede nel Comune di Pinerolo la società co-
operativa a mutualità prevalente denominata "LE RADICI DUE
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" siglabile in "LE RADICI DUE
ONLUS SCS".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,
agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei
modi e termini di legge.

La Cooperativa è di diritto un'organizzazione non lucrativa di
utilità sociale onlus ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 4
dicembre 1997 numero 460.

Articolo 2 - Durata

La durata della società cooperativa decorre dalla sua legale
costituzione fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata
con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - Scopo

La cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i
principi mutualistici senza fini di speculazione privata

2

nonché l'esercizio di attività editoriali di comunicazione,
- la pubblicazione di giornali sia quotidiani sia periodici
- lo sviluppo dello spirito associativo e la solidarietà;
vità editoriale;
- la promozione di attività culturale e la gestione di atti-
proprio o per conto terzi, delle seguenti attività:
La cooperativa si propone come oggetto lo svolgimento, in
Articolo 4 - Oggetto sociale
dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 numero 142.
soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei
nute da lavoratori non soci.
terzi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni for-
dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avva-
terzi ed in particolare, al fine del miglior conseguimento
La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con
migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
ne è l'oggetto dando continuità di occupazione lavorativa alle
istica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che
servizi), di persone svantaggiate, attuando, in forma mutua-
attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di
ziale dei cittadini attraverso l'inserimento lavorativo, in
della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-
La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale
previsti dall'art. 45 della Costituzione.

Finan
Beniamino Benvenuto
Onepetto

telecomunicazioni e di diffusione culturale e più in generale	
di ogni tipo di prodotto editoriale; la raccolta pubblicitaria	
e la distribuzione di prodotti editoriali anche per conto	
terzi;	
- l'attività di grafica editoriale e grafica pubblicitaria;	
servizi di consulenza nel settore delle comunicazioni e delle	
attività di comunicazione;	
- la pulizia e manutenzione di aiuole, giardini pubblici e	
private, aree verdi e boschive in genere;	
- la gestione di vivai e delle attività connesse quali ad e-	
sempio le attività di inseminamento, coltivazione e messa a	
dimora di fiori, piante ed arbusti;	
- le attività di pulizie civili, tecniche ed industriali	
presso enti pubblici e privati e la gestione di mense al-	
l'interno degli stessi locali;	
- la movimentazione delle merci compreso i traslochi e la	
pulizia di soffitte e cantine;	
- le attività in campo ecologico quali la raccolta di rifiuti,	
la pulizia di fiumi e torrenti, raccolta differenziata, e	
similari;	
- le attività in campo, ad esempio idraulico, edile, elet-	
trico, decorazioni, piastrellatura, falegnameria, tinteggia-	
tura, piccola manutenzione di edifici, e similari;	
- la creazione e gestione di lavanderie;	
- l'attività di assemblaggi e cablaggi di qualsiasi tipo per	
	3

conto di terzi;	
- l'attività di lavoro manuale finalizzata alla realizzazione di manufatti e prodotti artigianali e relativa commercializzazione;	
- i lavori di imballaggio, di confezionamento, di etichettatura, di carico e scarico merci;	
- il servizio di facchinaggio e le attività ad esso funzionalmente connesse sia nel settore civile sia in quello commerciale ed industriale, svolti anche con mezzi meccanici, comprese le attività di smontaggio, pulizia, trasferimento e rimontaggio di impianti e macchinari;	
- l'archiviazione di documenti e dati in generale su supporti informatici, banche dati di qualsiasi documento/atto;	
- l'espletamento di pratiche amministrative;	
- la vigilanza non armata, controllo accessi, custodia, servizio di guardasala;	
- l'organizzazione e gestione di eventi e convegni, compresa ogni eventuale attività accessoria inerente, quale segreteria, assistenza di sala, catering, e somministrazione di alimenti e bevande in genere;	
- il controllo accessi, assistenza hostess per convegni, strutture e musei.	
La società cooperativa, attraverso la mediazione tra lo scopo mutualistico e i principi di solidarietà sociale e nel pieno rispetto della vigente normativa in tema di professioni ri-	

5

professionale dei lavoratori, degli inoccupati, dei disoccupati, dei portatori di handicap, dei pensionati, di quanti rientrano nelle categorie protette in genere e comunque tutti i possibili destinatari di formazione, addestramento, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione professionale ed al loro inserimento lavorativo;	
- promuovere l'assistenza ad anziani autosufficienti e non attraverso prestazioni domiciliari per risolvere situazione di abbandono e di solitudine;	
- servizi domiciliari di assistenza ai bambini;	
- creazione e/o gestione di strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo;	
- il disbrigo di pratiche amministrative di qualsiasi genere per soggetti anziani, disabili o appartenenti a qualsiasi categoria protetta.	
La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa.	
Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si rileveranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di enti pubblici e privati.	9

Oleone

P. L. L.
Stema del socio

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le modalità disposte dalla vigente normativa.

La società potrà per il raggiungimento degli scopi sociali compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico ed in particolare potrà:

- 1) - assumere partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoga o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico;
- 2) - concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fideiussioni, avalli e altre garanzie in genere, anche a favore di terzi;
- 3) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 4) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il

		2
tutto secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti;		
5) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli ap-		
provigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri a-		
derenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidci al fine di		
ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni		
nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze		
finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le neces-		
sarie garanzie e fidejussioni;		
il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in par-		
ticolare della normativa in tema di intermediazione e di		
attività riservate agli iscritti a collegi, ordini ed albi		
professionali.		
Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici		
deve essere rispettato il principio di parità di trattamento		
nei confronti dei soci		
in funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici		
la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella		
ripartizione dei ricorni.		
La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo		
sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di		
costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-		
strutturazione o il potenziamento aziendale.		
Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Coope-		

Handwritten signatures and notes:
- Top right: "2"
- Middle right: "P. P. P."
- Bottom right: "R. P. P." and "R. P. P." (vertical)

rativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore né superiore a quello stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione

over the

forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142;

- sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall'articolo 4 del presente statuto. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci;

- le persone svantaggiate sono coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico (soci di cui all'art. 4 della L. 381/1991 e successive modifiche e integrazioni).

Possono altresì essere soci, nei limiti stabiliti dalla legge, persone giuridiche, pubbliche o privati nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo di quelle attività previste nell'oggetto del presente statuto.

Le persone giuridiche devono allegare alla domanda:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Articolo 6 - Procedura di ammissione di nuovi soci.

12

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'organo amministrativo specificando:

a) - nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale e qualifica professionale;

b) - l'interesse a far parte della cooperativa e ad impegnarsi a frequentare eventuali riunioni, incontri e corsi formativi;

c) - l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;

d) - il versamento a titolo di tassa d'ammissione a fondo perduto di Euro 100 (cento);

e) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;

f) - l'impegno a conferire la propria attività lavorativa per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla qualità di lavoro disponibile in cooperativa, conformemente alle leggi vigenti sulla cooperazione;

g) - l'impegno al versamento della quota sociale non appena la domanda di ammissione a socio sarà accettata.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di in-

Fulvio
Renato
Antonio Andros Vito

compatibilità indicati dall'articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 8 del presente statuto - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera stessa.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare e comunicare entro sessanta giorni la relativa delibera all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla sua domanda si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-		
ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-		
lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro		
trenta giorni dalla stessa.		
L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio		
le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-		
missione di nuovi soci.		
Articolo 7 - obblighi dei soci		
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i soci		
sono obbligati:		
a) - a sottoscrivere e a versare, con le modalità e nei ter-		
mini fissati dall'organo amministrativo:		
- il capitale sottoscritto;		
- l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo ammi-		
nistrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria		
della domanda di ammissione la quale è non rimborsabile;		
b) - ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le de-		
liberazioni legalmente assunte dagli organi sociali;		
c) - a partecipare all'attività della società salvo il verifi-		
carsi di una delle cause previste dal presente statuto per		
la perdita della qualità di socio;		
d) - a non aderire ad altre cooperative che perseguano i-		
dentici scopi sociali ed esplicano attività concorrente,		
nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti im-		
prese aventi oggetto uguale od analogo a quello della coope-		

1/

B. P. 11.11.11

11.11.11

11.11.11

rativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della qualità di lavoro disponibile in cooperativa;

e) - a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa stessa;

f) - a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società;

g) - a comunicare tempestivamente ogni cambio di indirizzo;

h) - a prendere parte agli incontri, alle riunioni e ai corsi formativi indicati dall'organo amministrativo.

I soci cooperatori partecipano alla vita sociale e cooperano all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

Articolo 8 - Soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- 1) - alla loro formazione professionale;
- 2) - al loro inserimento nell'impresa.

		91
T'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	speciali, nel caso sub 1), coloro che debbano completare o	
integrare la loro formazione professionale in ragione del	perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.		
T'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	speciali, nel caso sub 2) coloro che sono in grado di con-	
correre, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
lungo periodo della cooperativa.		
La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, sta-	
bilisce:		
- la durata del periodo di formazione o di inserimento del	socio speciale;	
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	fasce di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
produttivo della cooperativa;		
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di	
quella prevista per i soci ordinari.		
Al soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	timento nell'impresa cooperativa. Al soci speciali non spetta	

Prin
Oleone
Attesto della Nota

comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio.

Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 (dieci) del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 (undici) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di parteci-

8r	
parte della cooperativa;	
- in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da	
tiva;	
sia stato risolto con comunicazione da parte della coopera-	
- il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello subordinato,	
per giustificato motivo oggettivo;	
- il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato risolto	
mento degli scopi sociali;	
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungim-	
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
cio:	
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
Articolo 10 - Recesso	
causa di morte.	
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
Articolo 9 - Perdita della qualità di socio	
dici).	
nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 11 (un-	
amministrativo può deliberare l'esclusione del socio speciale	
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
secondo quanto previsto dall'articolo 6 (se).	
ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato,	
caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
pazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	

Handwritten signatures and notes:
B. Biliu
Cooperativa
R. Biliu Sindaco Notaro

- il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo di-	
verso, sia cessato per recesso del lavoratore.	
Il recesso non può essere parziale.	
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
alla cooperativa.	
Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
il recesso.	
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammi-	
nistratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo	
34.	
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
domanda.	
Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso	
ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comu-	
nicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura	
dell'esercizio successivo.	
Articolo 11 - Esclusione	
L'esclusione può essere pronunciata dall'organo amministra-	
tivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	13

del socio:	
a) - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
b) - che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
c) - che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni legalmente assunte, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
d) - che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento di quanto sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;	
e) - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;	
f) - che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'art. 1455 del Codice Civile;	
g) - che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;	
h) - che nel rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento disciplinare;	

vedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

i) - il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato non sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

j) - in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

k) - nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;

l) - che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;

m) - che non superi il periodo di prova;

n) - che resti assente dal lavoro, senza giustificazione, per più di 3 (tre) giorni consecutivi o per 3 (tre) volte in dodici mesi;

o) - a seguito di abbandono del posto di lavoro o con compimento di altre azioni possa causare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza del lavoro;

p) - che si presenti al lavoro in stato di incapacità lavorativa (ubriachezza od altro);

q) - che si renda responsabile di grave insubordinazione, di furto alla società o a committenti, partecipi a risse nei luoghi di lavoro;

r) - che arrechi danni al materiale, attrezzatura, mezzi e/o

Locali della cooperativa o di committenti, per dolo o colpa grave;		
s) - che senza preventiva autorizzazione, svolga, nel posto di lavoro, lavori per conto terzi o per proprio conto;		
t) - commetta mancanze che abbiano già dato luogo, negli ultimi 18 (diciotto) mesi, a provvedimento di sospensione superiore ad un giorno.		
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34 (trentaquattro).		
Articolo 12 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione		
Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio la lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 5 (cinque).		
Articolo 13 - Controversie in materia di recesso ed esclusione		
Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.		
Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, di cui all'articolo 34 (trentaquattro).		
I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la		22

procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 21 (ventuno) e 22 (ventidue) del presente statuto.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 - quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 21 (ventuno) del presente statuto, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno

		58
diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che		
possessano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accerta-		
mento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo		
amministrativo.		
Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota		
effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella		
misura e con le modalità di cui al precedente articolo.		
In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso		
della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si		
matura nella misura e con le modalità previste nel precedente		
articolo.		
Articolo 16 - Prescrizione dei diritti		
La cooperativa non è tenuta al rimborso della quota in favore		
dei soci deceduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,		
ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di		
approvazione del bilancio d'esercizio nel quale lo scogli-		
mento del rapporto sociale è divenuto operativo.		
Il valore della quota per le quali non sarà richiesto il		
rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione		
dell'organo amministrativo alla riserva legale.		
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso		
questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un		
anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione o la cessione		
di quota hanno avuto effetto.		
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo		

si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle quote

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Articolo 17 - Trattamento normativo ed economico dei soci

lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, con importi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'as-

98

sembra può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire	le misure da adottare per farvi fronte.	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nel-	L'ambito della struttura organizzativa aziendale favorendone	la piena occupazione in base alle esigenze produttive.	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative	che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte del soci	lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la so-	sensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del	soci.	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.	TITOLO IV	STRUMENTI FINANZIARI	Articolo 18 - Strumenti finanziari	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di ammi-	nistrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza	prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai	senzi dell'articolo 2483 (duemilaquattrocentotrentatré) c.c.	e dell'articolo 111 - octies delle disposizioni di attuazione.	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea,	sono stabiliti:	1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	emessi ed il relativo valore nominale unitario;
---	---	---	--	--	--	--	---	--	-------	---	---	-----------	----------------------	------------------------------------	---	--	--	---	--	--	--	-----------------	---	---

2. le modalità di circolazione;

3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di pagamento degli interessi;

4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di debito di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2415 (duemilaquattrocentoquindici) e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 19 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato:

- 1) - dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero);
- 2) - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori di cui al precedente articolo 5 (cinque), rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 4

88

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere co-
 quota detenuta.
 strativo la cessione può essere effettuata solo per l'intera
 mandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo ammini-
 comunicazione all'organo amministrativo con lettera racco-
 Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne
 amministrativo.
 volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo
 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
Articolo 20 - Caratteristiche delle quote
 glimento.
 durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo socio-
 Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori
 nel limite delle quote sottoscritte.
 con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci rispondono
 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa
 e/o previsto per legge.
 7) - da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea
 6) - dalla riserva straordinaria;
 5) - dalla riserva legale;
 dai soci ai sensi del precedente articolo 7 (sette);
 4) - dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate
 cui al precedente articolo 18 (dieotto) del presente statuto;
 3) - dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di
 (quattro) del presente statuto;

comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5 (cinque).

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34 (trentaquattro).

Articolo 21 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

1. erogazione diretta;
2. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare

23

de

previste dal precedente articolo 21 del presente statuto e,
zione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-
relazione sulla gestione.
2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di
ricorrono le condizioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo
L'esercizio sociale, ovvero entro centotrenta giorni, qualora
L'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura del-
Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per
inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge,
strativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto
anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
Articolo 22 - Esercizio sociale e bilancio
- l'anzianità e l'esperienza lavorativa.
- la specializzazione
- la qualificazione
- le ore di lavoro effettive
golamento, i quali dovranno tenere conto, in via generale:
il socio stesso, secondo i criteri stabiliti in apposito re-
degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed
caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità
La ripartizione dei ristorni ai singoli soci, dovrà in ogni
amministratori.
lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli

successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

1. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
2. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 (undici) della legge 31 gennaio 1992 n. 59 (cinquantanove), nella misura del 3% (tre per cento);
3. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 (sette) della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (cinquantanove);
4. la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera g) dell'articolo 19 (diciannove).

E' comunque in ogni caso vietato:

1. distribuire i dividendi;
2. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori;
3. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale eventualmente rivalutato, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA COOPERATIVA

Articolo 23 - Organi sociali

Sono organi della società cooperativa:		92
1. l'assemblea dei soci;		
2. il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;		
3. il collegio dei sindaci, se previsto per legge;		
4. il revisore contabile, se nominato.		
Sezione I - Assemblea		
Articolo 24 - Convocazione		
Il consiglio di amministrazione convoca la assemblea mediante		
avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data,		
l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve es-		
sere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.		
L'avviso è inviato per lettera raccomandata A.R. o a mano o		
comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la		
prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto		
di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di		
strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 5		
(cinque) giorni prima dell'adunanza.		
Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in		
aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma,		
usare qualunque altra forma di pubblicità diretta o meglio		
diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.		
L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla		
richiesta, se questa è fatta, con l'indicazione delle materie		
da trattare, da un singolo amministratore, dall'organo di		
controllo o da tanti soci, che esprimano almeno un decimo del		

voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori;
qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la
convocazione è effettuata dall'organo di controllo, se nomi-
nato.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno,
entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 22 (ventidue)
del presente statuto per l'approvazione del bilancio.

Articolo 25 - Assemblea

Spetta all'Assemblea:

1. approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello
scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;
2. approvare il bilancio annuale e decidere circa la desti-
nazione degli utili o la copertura delle perdite;
3. fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;
4. deliberare sull'eventuale domanda di ammissione proposta
dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6 (sei);
5. deliberare sull'esclusione dei soci;
6. deliberare sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi
dell'articolo 21 (ventuno) del presente statuto;
7. deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo parite-
tico;
8. fissare la retribuzione dei sindaci, se previsti per legge
o nominati;
9. approvare i regolamenti formulati dal consiglio di ammi-

		34
	ministrazione;	
10. stabilire il limite massimo degli impegni passivi che il	consiglio di amministrazione è autorizzato a contrarre per	
	conto della cooperativa;	
11. deliberare sulla compravendita di immobili e costituzione	e/o trasferimento di diritti reali;	
12. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla ge-	stione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del	
	giorno dal consiglio di amministrazione o dal collegio sin-	
	dacale, se previsto per legge oppure in seguito a richiesta	
	scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.	
	L'assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello sta-	
	tuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri del li-	
	quidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge alla sua competenza, ad eccezione della istitu-	
	zione o della soppressione di unità locali, espressamente	
	riservate dal presente statuto alla competenza dell'organo	
	amministrativo.	
Articolo 26 - Quorum costitutivi e deliberativi		
	L'assemblea è validamente costituita:	
- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o		
per delega almeno la metà dei voti spettanti ai soci;		
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti		
dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.		
E altresì ammesso il voto per corrispondenza.		

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni della assemblea sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Articolo 27 - Intervento - voto - rappresentanza

Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci.

Per i soci sovventori si applica quanto stabilito all'articolo 5 (cinque) e per i soci speciali si applica l'articolo 8 (otto) del presente statuto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

Articolo 28 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in sua assenza, dal vicepresidente, o dal-

		96
	nomina.	
	un massimo di nove membri, su decisione dei soci in sede di	
	consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad	
	La cooperativa può essere amministrata, in alternativa, da un	
	per la gestione della società come definito successivamente.	
	All'amministratore unico compete altresì ogni più ampio potere	
	nistrative, nominando avvocati e procuratori alle liti.	
	facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed ammi-	
	ai terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico con	
	Ove nominato, la rappresentanza legale della società di fronte	
	unico scelto fra i soci.	
	La cooperativa può essere amministrata da un amministratore	
	Articolo 29 - Nomina, composizione e durata	
	unico	
	Sezione II - Consiglio di amministrazione o amministratore	
	dissenziati.	
	statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o	
	Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente	
	Nei casi di legge fungerà da segretario un notaio.	
	tatori.	
	sottoscritto dal presidente, dal segretario e dai due scru-	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale	
	L'assemblea designa altresì il segretario e due scrutatori.	
	stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	L'amministratore unico o da persona designata dall'assemblea	

Gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

37

		89
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di	unico documento ovvero di più documenti che contengano il	medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli
amministratori.		
Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal	suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della	decisione.
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori
La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con
qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	di urgenza, almeno un giorno prima.
Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deli-	berazioni sono valide, anche senza convocazione formale,	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci
effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni	consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effet-	tiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni
sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di		

parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475 (duemilaquattrocentosettantacinque), comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il consiglio di amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti

33

		47
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-		
L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso		
giustizia.		
scritti nel registro istituito presso il Ministero della		
Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili 1-		
L'assemblea,		
posto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal-		
cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, com-		
colo 2543 (duemilacinquecentotrentatré), comma 1, c.c., la		
ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-		
Articolo 30 - Nomina, composizione e durata		
Sezione III - Collegio Sindacale		
minati.		
siglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se no-		
presidenza della cooperativa spetta al presidente del con-		
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rap-		
nuovi soci.		
delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di		
medesima relazione il consiglio deve illustrare le ragioni		
temporanea ai sensi dell'articolo 2545 - octies c.c. Nella		
In caso di perdita		
intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso		
requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si		
tualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del		
nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mu-		

minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 (duemilatrecentonovantanove) c.c.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'arti-

24	
articolo 26	disporrà in merito a:
assemblea, con le maggioranze previste dall'ultimo comma del-	
cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'as-	
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
registro delle imprese.	
zione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del	
mento, gli amministratori ne daranno notizia mediante scri-	
Nel caso si verifichi una delle suddette cause di sciogli-	
La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
Articolo 32 - Scioglimento	
DISPOSIZIONI VARIE	
TITOLO VII	
del cod. civ.	
sore contabile ai sensi degli articoli 2409 - bis e seguenti	
Il controllo contabile può essere affidato anche ad un revi-	
Articolo 31 - Revisore Contabile	
sensi degli articoli 2409 - bis e seguenti del codice civile.	
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile al	
sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
I sindaci relazionano, in occasione della approvazione del	
del sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti	
colo 2399 (duemilatrecentonovantanove) c.c. Peraltro, l'organo	

1. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

2. la nomina dei liquidatori, con la indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

3. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, conforme alle norme di legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 26. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Articolo 33 - Devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

1. il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;

2. il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate.

Articolo 34 - Clausola arbitrale

43

55

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato così come da Decreto Legislativo n. 5/2003, dal Presidente dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Torino.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo, in cui ha sede la cooperativa.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitro avrà luogo presso la sede legale della cooperativa.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombenente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controverse promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché quelle relative alle impugnazioni delle decisioni/de-

libere dei soci e degli organi sociali.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del
Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, articolo 34
(trentaquattro), 2 comma

Articolo 35 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 (due-
milacinquecentoquattordici) del Codice Civile per la quali-
ficazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste
nel presente statuto agli articoli 19 (diciannove), 22 (ven-
tidue) e 33 (trentatré) sono inderogabili e devono essere in
fatto osservate.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le
disposizioni del codice civile e delle leggi statali o re-
gionali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in
materia di società a responsabilità limitata in quanto com-
patibili con la disciplina cooperativistica.

Clara
Caterina
Caterina

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del D.L. 82/2005. Esente da bollo
Pinerolo, li 25 gennaio 2016